

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010699	22/11/2023

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA: Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese di Monopoli-Fasano”.
Autorizzazione al subappalto di ulteriori lavori in favore della società Elettrikimpianti di Greco Giovanni S.r.l. [Atto aggiuntivo n.3]

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20230011736 DEL 22/11/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 8 (otto) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell’art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **22/11/2023**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 22/11/2023 14:44



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA: Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese di Monopoli-Fasano”.
Autorizzazione al subappalto di ulteriori lavori in favore della società Elettrikimpianti di Greco Giovanni S.r.l. [Atto aggiuntivo n.3]

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA

Visti:

- La L. n. 241/90 s.m.i. che ha disciplinato il procedimento amministrativo;
- Il D.lgs. 502/1992 s.m.i. recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria”
- Il D.lgs. n. 33/2013 che reca disposizione in materia di obblighi di trasparenza;
- Il DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” Pubblicato nella Gazz. Uff. 18marzo 2017, n. 65, S.O.;
- Il D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. “Codice Appalti”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009 di attribuzione delle deleghe;
- la Deliberazione n.504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”

Premesso che:

Nell’ambito dei lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano”, inserito nel Programma Attuativo Regionale del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (PAR FAS 2007-2013) secondo quanto previsto dalla Deliberazione CIPE n. 166/2007, approvata dalla Regione Puglia con Del di G.R. N. 2033 del 27.10.2009.

- Con Del. di G. R. N. 2787/2012 di presa atto della dotazione finanziaria complessiva assegnata all’APQ “Benessere e Salute” a valere sulla Delibera CIPE n. 92/2012, successivamente ridotta con Deliberazione di G.R. n. 652/2014, si finanziava, tra gli altri interventi, la realizzazione, per € 80.000.000,00, del Nuovo Ospedale del Sud-Est barese, situato tra Monopoli e Fasano lungo la direttrice adriatica a sud di Bari;
- Con atto deliberativo del 03.08.2012, pubblicato sulla G. U. della Repubblica Italiana n. 266 del 14.11.2012, il C.I.P.E. ha finanziato l’opera approvando la programmazione delle risorse residue del FSC 2000-2006 e 2007-2013 relative alla Regione Puglia e pari a 1.334,9 milioni di euro. All’interno di detto importo rientra l’importo di €. 80.000.000,00, destinato alla realizzazione del nuovo Stabilimento Ospedaliero del Sud Est Barese di Monopoli - Fasano;
- Con Delibera del D. G. N.1569 del 28.8.2014 è stato nominato Responsabile del Procedimento l’Ing. Nicola Sansolini e la relativa struttura di supporto costituita da personale tecnico ed amministrativo in servizio presso l’Area Gestione Tecnica;
- In data 30.09.2014 è stato firmato il disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e l’Azienda ASL BARI.

Considerato che:

- Con Del. del D.G. N. 1094 del 13.06.2017 veniva approvata la progettazione definitiva e con successiva Del. del D.G. N. 1652 del 19.09.2017, a seguito dell'atto formale di validazione del progetto esecutivo da parte del R.U.P. (rif. dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. N. 50/2016 e delle Linee Guida N. 1 di cui alla Delibera ANAC N. 973 del 14.09.2016 pubblicata sulla G.U. N. 228 del 29.09.2016, il R.U.P. in data 18.09.2017), veniva approvata la progettazione esecutiva elaborata dal RTP avente capogruppo STEAM s.r.l., dell'importo complessivo di Q.E. di € 125.000.000,00 di cui € 95.921.124,21 per lavori, € 2.330.206,93 per oneri per la sicurezza ed € 26.748.668,86 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Con Del. del D.G. N. 1679 del 28.09.2017 veniva approvato il Bando e Disciplinare di gara, con relativi allegati, ed indetta gara mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss) e art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per sola esecuzione, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per contratto da stipularsi a corpo;
- Con Del. del D.G. N. 2027 del 14.11.2017 è stata nominata, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, la Commissione Giudicatrice;
- Esperite tutte le altre procedure previste dalla normativa di settore con Del. del D.G. N. 2445 del 30.12.2017, avendo verificato la regolarità e la legittimità della procedura e delle operazioni degli atti di gara è stato approvato, ai sensi dell'art.33, comma 1, del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016, il verbale della seduta pubblica del N. 09 del 28.12.2017 con il quale è stata proposta l'aggiudicazione dei <Lavori di realizzazione del "Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano"> a favore dell'RTI ASTALDI S.p.A. Via Giulio Vincenzo Bona n. 65 ROMA, - P. IVA 00880281001– GUASTAMACCHIA S.p.A" Via Pietro Ravanas N. 2, Z.I. 70037 RUVO di PUGLIA (BA) -P. IVA 03182110720, per l'importo contrattuale di € 73.263.878,28 (di cui € 2.330.206,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA 10,00%;
- Con la richiamata Del. N. 2445/2017 si è proceduto, quindi, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016, alla formale aggiudicazione dei <Lavori di realizzazione del "Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano"> a favore dell'RTI ASTALDI S.p.A. – GUASTAMACCHIA S.p.A", precisando che con successivo atto si sarebbe proceduto, a fronte dell'avvenuta positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n.50/2016, ad attestare l'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione;
- Con Del. del D.G. N. 631 del 28.03.2018, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione disposta con Del N. 2445/2017;
- Al fine di aderire alla richiesta pervenuta dagli organi regionali ed essenzialmente al fine di rimodulare i Q.E. con maggiore accuratezza ed attendibilità, con Del. del D.G. N. 1505 del 20.09.2018 è stato approvato il Q.E. generale di spesa rimodulato in € 114.300.000,00 di cui € 73.263.878,28 importo contrattuale (lavori e oneri per la sicurezza), € 3.594.706,76 opere opzionali compreso oneri per la sicurezza, € 41.036.121,72 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Tanto premesso e considerato:

- Visto e richiamato il contratto di esecuzione dei lavori stipulato in data 07.09.2018 rep. n.ro 403;
- Vista e richiamata la Determinazione Dirigenziale n.1436 del 05.02.2019 con la quale si è preso atto della costituzione della Società Consortile NOSEB S.C. a R.L. [Nuovo Ospedale Sud Est Barese];
- Vista e richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 23 del 11.01.2021, con la quale si prendeva atto della variazione delle quote di partecipazione della Società Astaldi S.p.A. e della Società Guastamacchia S.p.A. al Raggruppamento Temporaneo di Imprese;
- Vista e richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n.313 del 26.02.2021, con la quale si prendeva atto del recesso dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese della Società Guastamacchia S.p.A. con sede in Ruvo di Puglia alla via P. Ravanas, n.2;
- Vista e richiamata la Deliberazione del Direttore Generale N.1594 del 16.09.2021, con la quale si prendeva atto del conferimento del ramo d'azienda di Astaldi S.p.A. alla Società Partecipazioni Italia S.p.A. con sede in Roma alla via Giulio Vincenzo Bona n.ro 65, CF e P.IVA 16245161001;

Considerato che:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 3345 del 27.03.2023 si autorizzava il subappalto in favore della società "Elettrikimpianti di Greco Giovanni S.r.l." con sede in Bari (BA) in Via Medaglie d'oro n.2, CAP 70126, C.F. e partita IVA n. 02739520720, per un importo complessivo dei lavori determinato a corpo in complessivi € 109.000,00 oltre I.V.A., comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 3.144,96, escluso I.V.A. al 10%;
- Con Determina Dirigenziale n. 7594 del 24.07.2023 si prendeva atto dell'integrazione al contratto di subappalto trasmesso dalla Società Partecipazioni Italia S.p.A. con nota acquisita al protocollo aziendale con il n.ro 93218/2022 del 14.07.2022, avente ad oggetto gli ulteriori lavori di "posa in opera di apparecchiature, di impianti elettrici e speciali e di ogni attività inerente nei corpi NH1 e NH2 Livello 1", alla società "Elettrikimpianti di Greco Giovanni S.r.l.", il quale comportava la rideterminazione dell'importo contrattuale a corpo in complessivi € 179.000,00 oltre I.V.A., comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 5.155,56;
- Con Determina Dirigenziale n. 9045 del 29.09.2023, si prendeva atto dell'integrazione al contratto di subappalto trasmesso dalla Società Partecipazioni Italia S.p.A. con nota acquisita al protocollo aziendale n. 116168 del 15.09.2023 trasmetteva l'atto aggiuntivo n. 2 al contratto di subappalto autorizzato da codesta Stazione Appaltante con Determinazione Dirigenziale n. 3345 del 27.03.2023, con la richiesta di autorizzazione ad affidare in subappalto gli ulteriori lavori di "posa in opera di apparecchiature, di impianti elettrici e speciali e di ogni attività inerente nei corpi NH1 e NH2 Livello 1", alla società "Elettrikimpianti di Greco Giovanni S.r.l.", per un ulteriore importo dei lavori pari ad € 50.000,00 di cui 1.764,87 per oneri per la sicurezza;

Constatato che:

- La società Partecipazioni Italia S.p.A. con nota acquisita al protocollo aziendale con il n.ro 130519 del 19.10.2023 trasmetteva l'atto aggiuntivo n. 3 al contratto di subappalto autorizzato da codesta Stazione Appaltante con Determinazione Dirigenziale n. 3345 del

27.03.2023, con la richiesta di autorizzazione ad affidare in subappalto gli ulteriori lavori di “posa in opera di apparecchiature, di impianti elettrici e speciali e di ogni attività inerente nei corpi NH1 e NH2 Livello 1”, alla società “Elettrikimpianti di Greco Giovanni S.r.l.”, per un ulteriore importo dei lavori pari ad € 60.000,00 di cui 1.727,04 per oneri per la sicurezza;

- La società Partecipazioni Italia S.p.A. trasmetteva, con la richiesta di autorizzazione del subappalto innanzi citata, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata;

Preso atto che:

- Le lavorazioni afferenti al contratto di subappalto sono riconducibili alla categoria SOA di opere specializzate “OG11 – Impianti Tecnologici”;
- Il corrispettivo relativo all’esecuzione delle ulteriori opere oggetto del presente provvedimento veniva determinato in € 60.000,00 oltre I.V.A., comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 1.727,04;
- Il corrispettivo del contratto di subappalto, relativo all’esecuzione delle opere oggetto del presente provvedimento, veniva rideterminato in complessivi € 289.000,00 oltre I.V.A., comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 8.321,18;

Verificato che l’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 così come modificato dall’art. 49 della legge n.108 del 2021 ammette l’affidamento in subappalto, alle seguenti condizioni:

- a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera;
- che tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni;
- che i concorrenti all’atto dell’offerta abbiano indicato i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- che il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- che il concorrente indichi in sede di gara una terna di subappaltatori;
- che l’affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni;
- che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante l’affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto, alcuni dei divieti previsti dall’art. 67 del D.lgs. 159/2011;

Dato atto che:

- Con la predetta nota prot. n.ro 130519/2023 del 19.10.2023, è stata acquisita la documentazione del subappaltatore a comprova dell'assenza, in capo allo stesso, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, ed il relativo atto aggiuntivo n.2 al contratto di subappalto che regola i rapporti tra le parti;
- Ai fini di quanto sopra indicato, tale affidamento in subappalto va autorizzato con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.lgs. n. 50/2016;
- L'impresa affidataria dell'intervento in questione, nella richiesta di autorizzazione al subappalto, ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa in vigore;
- Il Responsabile Unico del procedimento, ha esaminato la documentazione relativa alla ditta proposta come subappaltatrice ed ha riscontrato la regolarità in rispetto alla normativa vigente;

Ritenuto che non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima in quanto, tra l'altro, la società "Elettrikimpianti di Greco Giovanni S.r.l." con sede in Bari (BA) in Via Medaglie d'oro n.2, CAP 70126, C.F. e partita IVA n. 02739520720, proposta come subappaltatore, ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal d.lgs. n. 50/2016 (dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000);

Evidenziato che l'Azienda ASL BARI revocherà l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 non risultasse positiva;

Considerato che:

- Il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico della ASL BARI;
- Nel corso dei lavori è intervenuta la normativa di aggiornamento dei prezzi al fine di fronteggiare l'aumento dei costi dei materiali da costruzione;
- Il succitato aumento dei costi dei materiali da costruzione ha inciso anche sull'importo dei contratti sottoscritti tra appaltatore e subappaltatori;
- È urgente procedere nelle lavorazioni per la "Realizzazione del Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano", atteso che i lavori sono stati formalmente consegnati già dall'11 dicembre 2018;
- Vista la normativa vigente in materia ed in particolare il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Precisato che i dati identificativi del progetto e di gara risultano essere i seguenti:

- CUP: D67B14000530001
- CIG lavori: 72202155E7

D E T E R M I N A

Per le motivazioni tutte riportate nella premessa ed in narrativa che qui si intendono integralmente riportati di:

1. **Dare atto che** la premessa in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **Autorizzare**, per le ragioni indicate in premessa, il subappalto dei lavori di “posa in opera delle apparecchiature di impianti elettrici e speciali e di ogni attività inerente nei corpi NH1 e NH2 Livello 1”, alla società “Elettrikimpianti di Greco Giovanni S.r.l.” con sede in Bari (BA) in Via Medaglie d’oro n.2, CAP 70126, C.F. e partita IVA n. 02739520720, per un importo complessivo dei lavori determinato a corpo in complessivi € 289.000,00 oltre I.V.A., comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 8.321,18, escluso I.V.A. al 10% (*cf. art. 3 dell’atto aggiuntivo n.3 al contratto di subappalto*);
3. **Dare atto che** i lavori di “posa in opera delle apparecchiature di impianti elettrici e speciali e di ogni attività inerente nei corpi NH1 e NH2 Livello 1”, sono espressamente elencati nell’art. 2 dell’atto aggiuntivo al contratto di subappalto sottoscritto tra le parti;
4. **Trasmettere** la presente determinazione alla Società Partecipazioni Italia S.p.A. con sede legale in Roma, alla società alla società Elettrikimpianti di Greco Giovanni S.r.l. con sede in Bari (BA), nonché al Direttore dei Lavori per i successivi eventuali adempimenti di competenza;
5. **Dare atto che** la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l’inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;
6. **Evidenziare** che l’Azienda ASL BARI revocherà l’autorizzazione al subappalto nel caso in cui la verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 in capo al subappaltatore non risultasse positiva;
7. **Trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti della Regione Puglia, tramite piattaforma Mirweb;
8. **Disporre**, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016, la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” all’indirizzo www.asl.bari.it con applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., nonché di essere soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:



CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Tecnica	
-----------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Carbonara Antonio	 Firmato digitalmente il 22/11/2023 09:59
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	 Firmato digitalmente il 22/11/2023 13:48